

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ



# Newsletter Internazionale

---

MESE DI APRILE 2012

Eventuali osservazioni alla newsletter possono essere inviate all'indirizzo  
[staffoic@fondazioneoic.it](mailto:staffoic@fondazioneoic.it)

## SOMMARIO

---

Premessa .....	1
<b>Novità IASB</b> .....	<b>2</b>
1. Riunione IASB.....	2
2. IASB work plan .....	8
3. Convergenza con US GAAP .....	8
<b>Novità dall'IFRS Foundation</b> .....	<b>9</b>
4. Riunione dei Trustee .....	9
5. Nomina Trustee .....	9
6. Q&A IFRS FOR SMEs .....	10
<b>Novità EFRAG</b> .....	<b>12</b>
7. <i>Riunione Technical Expert Group (TEG)</i> .....	12
8. Outreach sul Discussion Paper Business Combination under Common Control.....	14
9. Avvio del field testing su hedge accounting .....	14
<b>Altri aggiornamenti</b> .....	<b>14</b>
10. International Public Sector Accounting Standard Board (IPSASB) - Consultazione ED 47 Financial Statement Discussion and Analysis .....	14

## **Premessa**

*L'OIC – Organismo Italiano di contabilità ha deciso di pubblicare con cadenza mensile un documento di aggiornamento sull'attività internazionale, che informi circa le novità che attengono alla materia contabile sulle quali è attivo un dibattito in tutti quei consessi internazionali ai quali l'OIC partecipa costantemente. Il documento pubblicato è predisposto dallo Staff dell'OIC e non è approvato dagli Organi tecnici dell'OIC.*

*L'obiettivo di tale documento è di riepilogare, sui principali temi in discussione, le decisioni prese dagli organismi contabili internazionali, oltre che aggiornare sulle novità che hanno interessato tali organismi nell'ultimo mese fino al 27 aprile 2012.*

*Per agevolare la lettura, il documento si presenta articolato in diverse sezioni, identificate in rosso. All'interno di ciascuna sezione si distinguono paragrafi e sottoparagrafi. Al fine di consentire a chi fosse interessato un approfondimento, sono inseriti nel testo link ai documenti citati.*

## Novità IASB

### 1. Riunione IASB

- 1.1 Gli scorsi 16-19 aprile si è tenuta la riunione del Board dello IASB. Alcune sessioni si sono svolte congiuntamente con il FASB ([IASB Update](#)). Tra gli argomenti in agenda vi erano i seguenti:

#### Contratti finanziari (revisione limitata dell'IFRS 9)

- 1.2 Lo IASB e il FASB hanno proseguito la discussione in merito al progetto di revisione limitata dell'IFRS 9. I temi affrontati sono stati il modello di classificazione delle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato e l'eventuale introduzione di regole di separazione del derivato incorporato dai contratti complessi.
- 1.3 In merito ai criteri di classificazione, i boards hanno provvisoriamente confermato che le attività finanziarie si qualificano per la valutazione al costo ammortizzato se l'obiettivo del modello di business è quello di detenere tali attività per incassare i flussi di cassa contrattuali. E' stato deciso di chiarire nel prossimo documento da mettere in consultazione il significato della locuzione "incassare i flussi di cassa contrattuali" attualmente presente come criterio per poter valutare lo strumento finanziario al costo ammortizzato. Lo Staff lavorerà su una guida applicativa aggiuntiva sulle tipologie di modelli di business e sulle caratteristiche degli strumenti finanziari che precludono alla valutazione al costo ammortizzato.
- 1.4 I boards hanno poi discusso in merito alla opportunità di prevedere la separazione del derivato implicito per le attività e passività finanziarie. Durante l'incontro erano state discusse 3 possibili alternative:
- a. Alternativa 1: la separazione del derivato incorporato di una attività o passività finanziaria non è mai ammessa, pertanto è richiesta la valutazione al fair value dello strumento nella sua interezza. Se questa alternativa fosse presa in considerazione, aumenterebbe significativamente il numero delle passività finanziarie valutate al fair value riaprendo il problema dell'inclusione del proprio merito creditizio nella valutazione a fair value della passività.

- b. Alternativa 2: Non è consentita la separazione del derivato incorporato per le attività finanziarie, ma è obbligatoria per passività finanziarie quando queste non rispettano il criterio della stretta correlazione tra i termini del derivato e quelli del contratto ospitante. Questo approccio è coerente con l'IFRS 9 e con la decisione provvisoria del FASB di obbligare la separazione del derivato incorporato dalle passività finanziarie. Per il FASB, tuttavia, tale alternativa significherebbe rinunciare all'obbligo di separazione del derivato incorporato previsto per le attività finanziarie.
  - c. Alternativa 3: Si prevede una contabilità simmetrica utilizzando una metodologia di separazione identica per attività e passività finanziarie. Tale metodologia si basa sulla definizione dell'IFRS 9 di strumenti qualificabili per la valutazione al costo ammortizzato e non sul modello della stretta correlazione attualmente previsto dallo IAS 39. In base a questo nuovo modello il derivato sarebbe separato quando lo strumento, nel suo complesso, non soddisfa il requisito della caratteristica dello strumento per poter essere valutato al costo ammortizzato.
- 1.5 La maggior parte dei membri dello IASB si sono trovati d'accordo a non rimettere in discussione le decisioni prese sulle passività finanziarie con l'IFRS 9. Alcuni membri del FASB hanno ammesso di essere stati criticati per la complessità del modello proposto che includeva la separazione del derivato incorporato anche per le attività finanziarie. Alcuni hanno anche sostenuto che l'informazione sulla separazione del derivato incorporato è di scarsa utilità per gli analisti.
- 1.6 In conclusione i due board hanno deciso di non consentire la separazione del derivato incorporato per le attività finanziarie e di obbligarne la separazione per le passività finanziarie sulla base del criterio attualmente previsto dall'IFRS 9.

#### Contratti finanziari (impairment delle attività finanziarie)

- 1.7 I boards hanno rivisitato le precedenti discussioni sull'obiettivo di misurazione dell'impairment delle attività finanziarie, con specifico riferimento alle perdite da iscriversi nel *bucket 1* (attività *in bonis*).

- 1.8 I boards avevano già in precedenza deciso che:
- a. La misurazione delle perdite attese dovrebbe riflettere le carenze dei flussi di cassa attesi attualizzati (sia capitale sia interessi);
  - b. L'entità deve usare tutte le informazioni ragionevoli e supportabili (storiche, attuali e previsionali) per stimare le perdite attese;
  - c. Le perdite attese dovrebbero essere stimate con l'obiettivo di un **valore atteso** che identifica i possibili risultati (o un campione rappresentativo dei risultati possibili), stima la probabilità di ogni risultato, e calcola la probabilità secondo una media ponderata. I board hanno comunque riconosciuto che altri metodi potrebbero essere usati per raggiungere l'obiettivo di stima del valore atteso.
- 1.9 Tuttavia, molti stakeholder hanno richiesto chiarimenti in merito al termine '**valore atteso**', ritenendo che l'uso di tale termine implicherebbe il ricorso a metodi statistici complessi. Lo staff ha proposto di chiarire l'utilizzo di tale terminologia spiegando che con l'uso di 'valore atteso' si intendeva che una stima delle perdite su crediti attese deve riflettere quanto segue: 1) tutte le informazioni ragionevoli e supportabili considerate rilevanti nel fare una stima *forward-looking* 2) una serie di possibili risultati, che considera la probabilità e la ragionevolezza di tali risultati (che non è solo una stima dell'esito più probabile), e 3) il valore temporale del denaro. Il board ha concordato con questa definizione.
- 1.10 Durante le riunioni dei board di dicembre 2011, era stato deciso che la misurazione delle perdite attese sul *bucket 1* deve tener conto delle perdite attese nei successivi dodici mesi. Tali perdite attese non sono solo limitate alle carenze di flussi di cassa attese per i successivi 12 mesi ma devono includere le perdite che si manifesteranno nei periodi successivi, i cui *loss event* saranno noti solo nei prossimi 12 mesi. Nel confermare questo principio i board hanno stabilito che nell'applicare il modello non è necessario stimare le perdite di lungo periodo e sarà possibile utilizzare modelli di stima che non includono come dato di input la probabilità di un evento di perdita nei prossimi 12 mesi.

- 1.11 Per quanto concerne l'applicazione del modello ai crediti commerciali, i board hanno previsto l'introduzione di espedienti pratici che consentiranno l'applicazione di matrici di perdita (ad esempio sulla base dello scaduto) per determinare le perdite attese da iscrivere in bilancio.

*Investment entities*

- 1.12 I boards hanno ricevuto una sintesi delle osservazioni ricevute nel corso degli outreach con i constituents sulla possibilità di prevedere un'eccezione al consolidamento per le cd. *Investment entities*.
- 1.13 La maggior parte dei costituenti dello IASB erano favorevoli alla proposta di prevedere un'eccezione dall'area di consolidamento per le *Investment entities*, citando vari motivi tra cui:
- a. le *investment entities* gestiscono i propri investimenti sulla base del fair value, incuranti del livello di interessenza sulla partecipata;
  - b. il fair value è l'informazione più pertinente e utile per gli investitori in *investment entities*; e
  - c. US GAAP e altri GAAP locali, storicamente, già prevedono una deroga al consolidamento delle *investment entities*.
- 1.14 Una minoranza di *constituents* dello IASB è in disaccordo con le proposte, sostenendo che un'eccezione per il consolidamento non dovrebbe essere prevista per nessuna partecipata controllata e solleva preoccupazioni per l'introduzione di specifici principi di settore negli IFRS.
- 1.15 Per quanto riguarda le osservazioni specifiche, è stata oggetto di critiche la scelta dello IASB di non consentire l'esenzione al consolidamento delle *investment entities* nel bilancio delle controllanti "*non-investment entities*", esenzione che invece il FASB prevedeva. Gli argomenti indicati nelle critiche hanno riguardato:

- a. La contabilizzazione al *fair value* utilizzato da una società controllata “*investment entity*” continua ad essere rilevante anche nel bilancio di una controllante “*non-investment entity*”;
- b. i risparmi sui costi e i benefici di una rendicontazione più attinente sarebbe perduto se una controllata “*investment entity*” fosse poi consolidata nel bilancio della controllante;
- c. il mantenimento dell'esenzione per la controllata “*investment entity*” sarebbe coerente con quanto già previsto per la contabilizzazione delle interessenze in partecipazioni in collegate e joint venture “*investment entity*”.

### Contratti assicurativi

- 1.16 Nel corso della riunione di aprile lo IASB e il FASB hanno discusso in merito ai seguenti aspetti
- Contratti di riassicurazione
  - Finanziamenti a valere su polizze assicurative
  - Clausole modificative del contratto

### Contratti di riassicurazione

- 1.17 Relativamente ai contratti di riassicurazione retroattivi<sup>1</sup>, lo IASB e il FASB hanno deciso che il *residual margin* incluso nel computo della passività assicurativa iscritta nel bilancio dei riassicuratori, deve essere rilasciato a conto economico nel corso del periodo di regolamento residuo, secondo l'andamento della fornitura del “servizio” assicurativo.
- 1.18 Lo IASB ha deciso che sia l'impresa beneficiaria della riassicurazione che il riassicuratore effettuino la scelta circa il metodo di contabilizzazione da adottare per il contratto di riassicurazione – il *building block approach* (BBA) o il *premium allocation approach* (PAA) – utilizzando lo stesso criterio discriminante adottato per la scelta del metodo di contabilizzazione del contratto assicurativo sul quale insiste il contratto di riassicurazione. In ogni caso la scelta per il metodo PAA è

---

<sup>1</sup> Sono contratti per i quali il riassicuratore si impegna a fornire copertura all'impresa assicurativa per passività legate ad eventi passati

permessa quando produce valutazioni che approssimano ragionevolmente quelle che verrebbero conseguite applicando il metodo BBA.

#### Finanziamenti a valere su contratti assicurativi

- 1.19 Lo IASB e il FASB hanno deciso che nell'applicazione delle decisioni inerenti la separazione di componenti diverse di uno stesso contratto assicurativo (c.d. *unbundling*), i finanziamenti a valere su contratti assicurativi sono presi in considerazione nella determinazione dell'ammontare del componente di investimento al quale questi si riferiscono. Specifici requisiti di *disclosures* relativi a tali finanziamenti verranno discussi in seguito.

#### Clausole modificative del contratto

- 1.20 Lo IASB e il FASB hanno deciso che:
- Un assicuratore contabilizza alla data di inizio del contratto le clausole modificative del contratto (i.e. *riders*) che formano parte di un contratto assicurativo similmente agli altri termini del contratto. Pertanto, le decisioni relative all'*unbundling* si applicano a tali clausole di modifica contrattuale.
  - Un assicuratore elimina contabilmente un contratto esistente e rileva un nuovo contratto se una modifica del contratto è tale per cui avrebbe dato luogo, se intervenuta alla data di inizio del contratto, ad una differente valutazione di una delle seguente componenti:
    - (a) se il contratto sia o meno all'interno dell'ambito di applicazione del principio contabile per i contratti assicurativi; o
    - (b) se utilizzare il metodo di contabilizzazione PAA o il metodo BBA per contabilizzare il contratto assicurativo.
- 1.21 Inoltre, lo IASB ha deciso che un assicuratore deve eliminare contabilmente un contratto in essere e rilevare un nuovo contratto se una modifica del contratto è tale per cui avrebbe dato luogo ad una allocazione del contratto in un diverso portafoglio rispetto a quello nel quale si è avuta l'iscrizione del contratto. FASB riconsidererà questo aspetto ad una successiva riunione.
- 1.22 A seguito di una modifica sostanziale del contratto, l'utile o la perdita relative all'estinzione dello stesso è determinata valutando il contratto sulla base del prezzo corrente ipoteticamente applicato dall'impresa assicurativa ad un cliente per un contratto equivalente a quello rilevato *ex novo*.

- 1.23 Le modifiche contrattuali non sostanziali sono contabilizzate come segue:
- (a) se la modifica elimina l'obbligo giuridico in capo all'impresa assicurativa di fornire alcune delle prestazioni che il contratto avrebbe precedentemente previsto, l'impresa assicurativa elimina contabilmente la propria obbligazione in misura proporzionale, ivi inclusa ogni quota relativa al *residual margin* o al *single margin*.
  - (b) se la modifica dà diritto all'assicurato di godere di ulteriori prestazioni, l'impresa assicurativa tratta la modifica come se la variazione sia un nuovo contratto a sé stante (cioè, il margine è calcolato secondo le stesse modalità che verrebbero adottate per un nuovo contratto autonomo, senza alcun effetto sulla valutazione del contratto originario).
- 1.24 Le imprese di riassicurazione e le imprese di assicurazione che convengono sulla modifica di un contratto di riassicurazione a seguito della quale le parti del contratto sono liberate dalle rispettive obbligazioni previa liquidazione e pagamento delle reciproche competenze (c.d. *commutations*), presentano eventuali utili o perdite derivanti da tali modifiche come rettifica delle prestazioni dovute anziché portare tali importi ad incremento/decremento delle poste relative ai premi, agli indennizzi e alle prestazioni nella rilevazione della transazione in conto economico.

## **2. IASB work plan**

- 2.1 A seguito della riunione di aprile, lo IASB ha confermato il proprio piano di lavoro ([IASB work plan](#)), non apportando modifiche nella tempistica dei principali progetti. Dal piano risulta lo slittamento dell'inizio della *post-implementation reviews* sull'IFRS 3 *Business Combinations* al terzo trimestre del 2012 (precedentemente prevista nel secondo trimestre del 2012).

## **3. Convergenza con US GAAP**

- 3.1 In data 23 aprile lo IASB e il FASB hanno pubblicato un [report](#) di aggiornamento sullo stato di avanzamento dei progetti rientranti nel programma di convergenza (*Financial Instruments, Leases, Revenue*) e sul progetto *Insurance contracts*. Tale report sarà presentato, come richiesto dal G20 lo scorso novembre, alla prossima

riunione di aprile. Il report ipotizza il completamento dei suddetti progetti entro la metà del 2013.

## **Novità dall'IFRS Foundation**

### **4. Riunione dei Trustees**

- 4.1 Il 13 aprile 2012 si è svolta a Londra la riunione dei *Trustees*. Nel corso della riunione è stato fornito un aggiornamento dal Chairman dello IASB sullo stato di avanzamento dei progetti in corso, in particolare dei progetti relativi agli strumenti finanziari, *revenue recognition*, *leases* e contratti assicurativi.
- 4.2 È stato inoltre presentato il *draft* del *Due Process Handbook* dell'IFRS Foundation. La versione proposta riunisce in un unico documento il *due process* sia dello IASB sia dell'IFRS *Interpretation Committee (IFRS IC)*, oggi sono due documenti separati, oltre a contenere il protocollo sviluppato dal *Due Process Oversight Committee (DPOC)* per valutare il rispetto degli *step* previsti dal *due process*. Nel mese di maggio è attesa la pubblicazione del documento per la consultazione.
- 4.3 Tale *draft* contiene inoltre la proposta che il DPOC ha definito in merito alla procedura da seguire nello svolgimento delle *post-implementation reviews (PIR)*. Un aggiornamento su tale aspetto è stato anche fornito nel corso della riunione. Il primo standard oggetto di PIR sarà l'IFRS 8 *Operating Segments*, per cui entro giugno 2012 si attende la pubblicazione della *Request for Information*.
- 4.4 All'ordine del giorno anche il report del DPOC sulla revisione dell'IFRS IC. È, infatti, in fase conclusiva la revisione sull'operatività dell'IFRS IC avviata con la consultazione dell'ottobre 2010.

### **5. Nomina Trustee**

- 5.1 In data 26 aprile 2012, è stato approvato dal *Monitoring Board* la nomina di Sir Callum McCarthy alla carica di Trustee. Il suo mandato terminerà il 31 dicembre 2014.

## 6. Q&A IFRS for SMEs

- 6.1 Nel corso del mese di aprile 2012, lo SME *Implementation Group* (SMEIG) dello IASB ha pubblicato quattro documenti redatti nella forma di domanda e risposta (Serie Q&A).
- 6.2 Il primo documento relativo alla Q&A 2012/01 [Application of undue cost or effort](#) risponde alla richiesta di chiarimento legata al fatto che in varie sezioni degli IFRS per le PMI sono previste deroghe a determinate disposizioni se comportano “costi o sforzi eccessivi” o perché sono “impraticabili” (non fattibili). Al riguardo, mentre la nozione di “*Impraticabile*” è definita, ossia “una disposizione non è fattibile quando l'entità non può applicarla dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo”, manca, invece, la definizione di 'Costi o sforzi eccessivi'.
- 6.3 Nella risposta data si fa presente che la nozione di “Costi o sforzi eccessivi” non è stata volutamente definita, perché dipenderebbe dalle specifiche circostanze della PMI e dalla valutazione professionale della Direzione aziendale nella valutazione dei costi e dei benefici. E' stato comunque fatto notare che il riferimento a “Costi o sforzi eccessivi” è specificamente previsto solo per alcune disposizioni; pertanto, esso non può essere utilizzato per qualsiasi altra disposizione inclusa negli *IFRS for SMEs*.
- 6.4 Il secondo documento relativo alla Q&A 2012/02 [Jurisdiction requires fallback to full IFRS](#) fa riferimento ad una giurisdizione che permette a tutte le entità che soddisfano la definizione di PMI, di applicare gli *IFRS for SMEs*. Tuttavia, la stessa giurisdizione ha disposto che, qualora la rilevazione e valutazione di una particolare fattispecie non sia disciplinata dagli *IFRS for SMEs*, ma lo sia dai “Full IFRSs”, detta entità deve seguire i principi di rilevazione e valutazione dei *Full IFRSs* per tale fattispecie. La richiesta di un chiarimento verte sul fatto se, in questi casi, detta entità può attestare che i principi contabili applicati sono conformi con gli IFRS per le PMI.
- 6.5 La risposta data fa presente che l'attestazione di conformità con gli *IFRS for SMEs* dipenderà dalla valutazione della Direzione aziendale in merito alla rilevanza e l'attendibilità della fattispecie. Si richiama, al riguardo, quanto previsto negli *IFRS for SMEs* (Sezione 10: “Principi contabili, stime ed errori”) secondo cui

nei casi in cui un IFRS non tratti specificatamente un'operazione, un altro evento o condizione, la direzione aziendale dell'entità deve usare il proprio giudizio nello sviluppare e applicare un principio contabile al fine di fornire un'informativa che sia rilevante ed attendibile rispetto alle decisioni economiche che devono essere prese da parte degli utilizzatori del bilancio.

- 6.6 Si fa infine notare che questa disposizione è diversa dal permettere una libera scelta di applicare i *Full IFRSs*, quando la disciplina contabile di una particolare fattispecie è già presente negli *IFRS for SMEs*. Infatti, detta disciplina va applicata anche se differisce dai *Full IFRSs*.
- 6.7 Il terzo documento relativo alla Q&A 2012/03 [\*\*Fallback to IFRS 9 Financial Instruments\*\*](#) risponde alla domanda sollevata per far notare che il par.11.2 (b) degli *IFRS for SMEs* dà la facoltà di applicare le disposizioni dello IAS 39 per la rilevazione e valutazione degli strumenti finanziari, in alternativa all'applicazione dei criteri di rilevazione e valutazione specifici per le SMEs (Sezioni 11 e 12). Al riguardo, si chiedeva se si potevano applicare le disposizioni dell'IFRS 9, tenuto conto che lo IASB, con un progetto in più fasi, sta sostituendo lo IAS 39 con l'IFRS 9.
- 6.8 La risposta data è negativa. Si fa presente, infatti, che una SME, che sceglie di applicare le disposizioni dello IAS 39, piuttosto che quelle delle Sezioni 11 e 12 degli *IFRS for SMEs*, deve applicare integralmente la versione dello IAS 39, in vigore alla data di redazione del bilancio.
- 6.9 Detta risposta è motivata, tra l'altro, dal fatto che lo IASB intende effettuare una revisione completa degli *IFRS for SMEs*. Tale revisione prenderà il via nel 2012 e dovrebbe essere completata nel 2014. Ciò significa che le modifiche che saranno apportate con la revisione degli *IFRS for SMEs*, terrebbero conto anche delle nuove disposizioni dell'IFRS 9, considerato che molto probabilmente entrambi i documenti avranno una data di entrata in vigore simile.
- 6.10 L'ultimo documento Q&A 2012/04 [\*\*Recycling of cumulative exchange differences on disposal of a subsidiary\*\*](#) fa riferimento al par. 30.13 degli *IFRS for SMEs* secondo cui le differenze cambio derivanti dalla traduzione di un investimento netto in una gestione estera, sono rilevate in *other comprehensive*

*income* e riportate come una componente di patrimonio netto. Successivamente, al momento della cessione di tale investimento netto, non è consentito 'riciclare' le relative differenze di cambio cumulate nel conto economico.

- 6.11 Analogo divieto, tuttavia, non è espressamente previsto (par. 30.18) nei casi in cui si ceda una società controllata estera. Si notava, quindi, un'apparente incoerenza tra i due paragrafi. Il dubbio era anche sorto in quanto il par. 9.18 degli *IFRS for SMEs*, pur basandosi sul par.30 dello IAS 27 (versione 2003), disciplina in modo diverso la stessa fattispecie. Prevede, infatti, lo IAS 27, che la differenza tra il corrispettivo della dismissione della controllata e il suo valore contabile, comprensiva delle differenze di cambio cumulate nel tempo ed iscritte nel patrimonio netto, è rilevata nel conto economico, come plusvalenza o minusvalenza sulla vendita della controllata. Di contro, nel par. 9.18 degli *IFRS for SMEs*, nel determinare la plus/minusvalenza da cessione si esclude l'importo complessivo delle differenze di cambio.
- 6.12 Alla luce di quanto sopra, si richiedeva, quindi, un chiarimento se lo stesso divieto di riflettere nel conto economico (cioè 'riciclare') le differenze cambio cumulate nel patrimonio netto consolidato, si applicasse anche alle cessioni di società controllate estere.
- 6.13 La risposta data conferma l'analogo divieto anche per le cessioni di società controllate. Lo IASB indica che la differenza rispetto allo IAS 27 è voluta e la si motiva col fatto di voler eliminare l'onere per le SMEs di dover determinare le differenze di cambio cumulate nel tempo.

## **Novità EFRAG**

### **7. Riunione Technical Expert Group (TEG)**

- 7.1 Nel corso del mese di aprile è proseguita da parte dell'EFRAG l'attività di recepimento delle lettere di commento sull'ED relativo ai *Revenue from contracts with customers*. In via generale, l'EFRAG ha accolto con favore le modifiche apportate nell' ED del 2010. Tuttavia, l'EFRAG ha fatto notare che appare poco chiaro se: il diritto o, perlomeno, una ragionevole certezza sulla nascita di un diritto, siano considerazioni necessarie prima della rilevazione dei ricavi. Infatti,

L'EFRAG avrebbe qualche perplessità se si consentisse di rilevare ricavi anche in assenza del requisito della ragionevole certezza. Relativamente agli altri argomenti, l'EFRAG, sulla base dei risultati del *field-test*, propone allo IASB di far luce su alcune proposte. Ad esempio:

- chiarire quando un contratto si configura come un contratto con un cliente e quando si configura come un contratto con un partner o con un collaboratore;
- sviluppare un modello per le situazioni in cui non è possibile determinare i prezzi di vendita *stand-alone*;
- chiarire la guida relativa alla modalità di individuazione degli obblighi per prestazioni distinte.

7.2 Per quanto riguarda la revisione dello IAS 32 (*Financial Instruments: presentation*), avente, tra gli obiettivi, quello della convergenza verso l'IFRS 7 (*Disclosure-Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities*), L'EFRAG ha emesso la sua "*Endorsement Advice Letter*", in cui esprime parere positivo all'*endorsement*, e il report relativo al rapporto costi/benefici e agli effetti discernenti dalle modifiche approvate.

7.3 Relativamente al *proactive project* sul tema del "*disclosure framework for the notes to the financial statements*", l'EFRAG, sempre nel corso della riunione di aprile, ha emesso la bozza iniziale del documento in discussione. I membri del TEG, hanno segnalato come sia importante offrire una visione completa ed equilibrata delle diverse alternative proposte nel documento, al fine di promuovere una discussione più aperta tra i vari partecipanti. Inoltre, il TEG ha segnalato come il documento debba fornire degli esempi sugli impatti derivanti dall'adozione delle proposte relative agli obblighi di *disclosure*.

7.4 Infine, L'EFRAG ha presentato la posizione assunta, unitamente al *National Standard Setter* Inglese, relativamente ai commenti ricevuti sul *Discussion Paper* "*Considering the Effects of Accounting Standards*" pubblicato nel gennaio 2011. L'EFRAG e l'ASB, nel formulare la loro posizione, hanno attentamente tenuto conto degli esiti della consultazione pubblica e prevedono di rilasciare un feedback e pubblicare un documento ufficiale entro la fine di aprile.

## **8. Outreach sul Discussion Paper Business Combination under Common Control**

- 8.1 Il 16 e il 18 aprile si sono svolti rispettivamente a Londra e a Vienna due incontri (*outreach*) per la presentazione alle comunità di stakeholders locali dei progetti *proactive* in tema di *Business Combination under common control* e di *Income Taxes*. Gli incontri, organizzati dall'OIC congiuntamente all'EFRAG e agli standard setters austriaco ed inglese, hanno visto la partecipazione attiva di professionisti provenienti dal mondo della revisione e delle imprese. Le evidenze raccolte nel corso delle due riunioni saranno oggetto di analisi da parte degli organismi contabili che hanno concorso alla scrittura dei due *discussion papers* insieme a tutte le altre indicazioni raccolte nella fase di consultazione pubblica.

## **9. Avvio del field testing su hedge accounting**

- 9.1 Al fine di eseguire una valutazione preliminare delle novità proposte dallo IASB sul tema del General Hedge Accounting (IAS 39), l'OIC, congiuntamente con l'ANC, l'ASB, il GASB e l'EFRAG, stava mettendo a punto un *field-test* da sottoporre alle imprese maggiormente interessate dal nuovo *standard*. La procedura che si stava avviando, era basata sul fatto che l'emissione del *Review Draft* fosse ad Aprile. Tuttavia, la pubblicazione da parte dello IASB è stata posticipata al mese di giugno.

## **Altri aggiornamenti**

### **10. International Public Sector Accounting Standard Board (IPSASB) - Consultazione ED 47 Financial Statement Discussion and Analysis**

- 10.1 Nell'aprile 2012 l'IPSASB ha pubblicato [l'Exposure Draft \(ED\) 47 Financial Statement Discussion and Analysis](#), che fornisce una spiegazione delle voci significative, delle transazioni e di tutti quegli eventi presentati in bilancio oltre all'indicazione dei trends e dei fattori che lo hanno influenzato. Tale ED propone un contenuto minimo pur garantendo una sufficiente flessibilità nella preparazione e pubblicazione del *Financial Statement Discussion and Analysis* al

fine di rappresentare al meglio le specifiche circostanze. Il documento sarà in consultazione fino al 31 luglio 2012.

10.2 Data la relazione tra il Financial Statement Discussion and Analysis e il Financial Statement, l'ED 47 propone che:

- la guida abbia la stessa autorità degli IPSASs riguardanti i principi di redazione del bilancio;
- il *Financial Statement Discussion and Analysis* sia preparato e presentato congiuntamente al bilancio, a patto che sia identificato chiaramente ed in maniera distinta da quest'ultimo;
- le caratteristiche qualitative che governano la redazione del bilancio siano applicate anche per il *Financial Statement Discussion and Analysis*.

10.3 L'ED 47 include anche guide implementative ed esempi illustrativi che mostrano come un ente potrebbe preparare il suo *Financial Statement Discussion and Analysis* in maniera conforme ai requisiti proposti.